

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A ENTI,
ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI VARI.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 4 DEL 10/04/2025

Sommario

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – Principi e finalità

ART. 2 - Definizioni

ART. 3 – Ambiti di attività e soggetti beneficiari

ART. 4 – Forme di sostegno

TITOLO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI – CRITERI GENERALI

ART. 5 – Disposizioni generali

ART. 6 – Criteri per la concessione di benefici

TITOLO III – CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 7 – Misura dei contributi

ART. 8 – Presentazione delle domande

ART. 9 – Contributo ordinario / annuale

ART. 10 – Contributo straordinario / una tantum

ART. 11 – Soggetti e iniziative ammessi

ART. 12 – Rendicontazione e liquidazione

ART. 13 – Riduzione / decadenza dell'assegnazione

ART. 14 – Liquidazione e pagamento dei contributi

TITOLO IV – CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI E BENEFICI

ART. 15 – Vantaggi economici indiretti

ART. 16 – Concessione di beni immobili

ART. 17 – Concessioni diverse

TITOLO V – PATROCINIO

ART. 18 – Patrocinio non oneroso

ART. 19 – Patrocinio con beneficio economico

ART. 20 – Agevolazioni aggiuntive

ART. 21 – Presentazione delle domande

ART. 22 – Uso dello stemma del Comune di Canale

TITOLO VI – CONVENZIONI

ART. 23 – Convenzioni

Art. 24 - Collaborazioni

TITOLO VII – TRASPARENZA

Art. 25 - Obblighi di pubblicazione

Art. 26 – Obblighi di trasparenza

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27 - Responsabilità verso terzi

ART.28 – Responsabilità ed obblighi dei beneficiari

ART. 29 – Esclusioni

Art. 30 – Entrata in vigore

TITOLO I

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Principi e finalità

1. L'Amministrazione comunale - in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione - valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative di carattere generale svolte nell'interesse della collettività.
2. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di accesso agli istituti di cui al capo II, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e dell'art. 26 del D.lgs 33/2013, regola le forme di collaborazione tra Comune ed Enti del Terzo Settore e disciplina l'istituzione di un Albo delle associazioni.
3. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici diretti ed indiretti concessi dal Comune ai soggetti associativi.
4. Il sostegno dell'Amministrazione comunale è ammesso esclusivamente nei confronti di soggetti associativi senza scopo di lucro per attività di pubblico interesse svolte nell'interesse della collettività.
5. E' pertanto esclusa dalla presente regolamentazione qualsiasi forma di beneficio reso a favore di persone fisiche nonché le provvidenze di carattere strettamente socio-assistenziali e i contributi alle scuole, che trovano specifica disciplina in altre fonti normative e regolamentari, come meglio precisato al successivo art. 29.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora questi si configurino come prestazioni di servizio e comportino corrispettivi specifici, per i quali vige l'obbligo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - ✓ **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di iniziative, progetti ed eventi coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
 - ✓ **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.
 - ✓ **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città ed il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite.

Art. 3 – Ambiti di attività e soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi e vantaggi economici:
 - ✓ enti pubblici o istituzioni pubbliche
 - ✓ associazioni senza scopo di lucro
 - ✓ associazioni di promozione sociale
 - ✓ enti del terzo settore
 - ✓ fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività o iniziative in favore della comunità

- ✓ associazioni che, pur effettuando normalmente attività destinate ai propri soci, svolgano anche attività o iniziative in favore della comunità
- 2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini a sostegno di attività che presentino carattere di pubblica utilità e siano rivolte alla comunità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
- 3. I soggetti beneficiari devono di norma avere sede o svolgere attività nel territorio comunale o comunque a favore dei cittadini del Comune.
- 4. In casi particolari i benefici possono essere concessi anche per iniziative svolte fuori dal territorio comunale, purchè finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune e del suo territorio, del suo prestigio storico-artistico, della sua cultura e dei suoi abitanti;

Art. 4 – Forme di sostegno

1. L'Amministrazione comunale può intervenire per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante le seguenti forme:
 - concessione di contributi economici in misura predeterminata e correlata al perseguimento di finalità di rilevanza pubblica od interessi generali;
 - fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione Comunale di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente;
 - predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità e iniziative di carattere generale;
 - concessione in uso di immobili;
 - prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
 - concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
 - concessione di patrocinio nel caso che l'iniziativa risponda a finalità pubbliche di interesse generale e coerenti con le disposizioni statutarie.
2. I contributi economici di cui al comma 1.a) possono essere concessi per le seguenti finalità :
 - Per attività di carattere continuativo (contributi annuali o ordinari)
 - Per singole iniziative, eventi, interventi o progetti (contributi una tantum o straordinari)
3. Attraverso tali istituti, l'Amministrazione intende sostenere le attività e iniziative realizzate nei seguenti settori di intervento:
 - a. sport
 - b. educazione
 - c. promozione femminile
 - d. cultura, arte e spettacolo
 - e. beni culturali e paesaggistici
 - f. impegno civile
 - g. valorizzazione del territorio
 - h. protezione civile
 - i. natura e animali
 - j. in genere le attività di interesse generale e sociale a favore della collettività.
 - k. Eventuali altre attività non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

TITOLO II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI – CRITERI GENERALI

Art. 5 - Disposizioni generali

1. I provvedimenti di concessione comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate, nonché riguardo al buon andamento dell'attività proposta, compreso il rispetto della normativa vigente e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per il suo svolgimento. Qualora l'iniziativa oggetto della richiesta godesse del sostegno (tecnico o economico) di altri soggetti pubblici e privati, nella domanda di contributo o patrocinio l'associazione dovrà dare evidenza dell'entità di contributi o servizi eventualmente richiesti o già assegnati.
2. Tutte le azioni e autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle iniziative (ad es. piano sicurezza, coperture assicurative, assistenza sanitaria, presidio strutture, certificazione impianti, licenze ecc.) sono a cura dell'organizzatore, ovvero del soggetto richiedente il patrocinio/contributo.
3. L'organizzatore appone sul materiale che promuove l'iniziativa oggetto della concessione l'apposito stemma comunale (recante la dicitura relativa al beneficio ottenuto) e ne invia copia in approvazione all'Ente prima della pubblica diffusione.

Art. 6 - Criteri per la concessione dei benefici

I benefici previsti dal presente regolamento possono essere concessi per attività, iniziative e progetti in relazione ai seguenti criteri e requisiti, in armonia con il settore di intervento corrispondente:

qualità	- coerenza con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale in ambito culturale / in ambito sportivo / in ambito sociale - capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione; - capacità di valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune e del suo territorio sotto il profilo culturale, storico, artistico, sportivo, sociale o per altre finalità pubbliche istituzionali; - assenza di lucro; - rilevanza ai fini della promozione dello sport e del benessere fisico - rilevanza nel generare benessere sociale per la comunità - coinvolgimento di gruppi giovanili e/o enti scolastici
esperienza	- rappresentatività, efficienza ed efficacia del soggetto proponente (rendicontazioni attività precedenti) - periodicità/continuità delle iniziative proposte strumenti/strategie di comunicazione previsti
autonomia	- sostenibilità del rapporto tra il costo dell'iniziativa e i risultati ipotizzati - capacità di cofinanziamento, collaborazioni e partnership, progetti di rete

TITOLO III

CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 7 - Misura dei contributi

1. L'entità dei contributi, sia ordinari che straordinari, è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze

di bilancio dell'Ente.

2. I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa, bensì saranno sempre oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale secondo i criteri indicati nel presente regolamento. Debbono, altresì, essere direttamente funzionali nell'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamento per attività future e/o costituire concorso nella spesa, non a copertura totale della spesa occorrente.
3. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e di norma non può essere superiore al 80% dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, e comunque nel limite del 100% della differenza tra entrate e le uscite, qualora inferiore.
4. La concessione del contributo considera le spese che fanno carico al soggetto richiedente con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

Art. 8 - Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo economico devono essere presentate:
 - entro il 30 novembre dell'anno precedente per iniziative da tenersi nell'arco temporale da gennaio ad aprile,
 - entro il 31 marzo per iniziative da tenersi nell'arco temporale da maggio ad agosto,
 - entro il 31 luglio per iniziative da tenersi nell'arco temporale da settembre a dicembre,
2. Il Comune, per ragioni eccezionali e straordinarie, si riserva la facoltà di accogliere domande presentate oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
3. Le domande di contributo economico devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune.
4. La domanda potrà essere presentata al Protocollo del Comune tramite PEC, spedizione postale o consegna a mano entro i termini sopra indicati.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
6. La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve contenere:
 - a. la denominazione/ragione sociale, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente;
 - b. le generalità, recapito telefonico del Legale Rappresentante, del Presidente o del Responsabile del soggetto richiedente;
 - c. l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - d. una descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune;
 - e. l'indicazione della quota di spesa che si intende coprire con il contributo e il relativo preventivo di spesa;
 - f. il tipo di beneficio richiesto, anche qualora si richiedano ulteriori vantaggi economici (contributi indiretti);
 - g. indicazione dell'entità di contributi o servizi eventualmente richiesti o già assegnati da altri soggetti pubblici e privati a sostegno (tecnico o economico) dell'iniziativa oggetto della richiesta;
 - h. segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - i. impegno a presentare a consuntivo una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute e

relativa documentazione.

j. ogni altra notizia utile.

7. Il Responsabile di Servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il Responsabile di Servizio competente chiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
8. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata e/o la documentazione non sia integrata nel termine assegnato, la richiesta di contributo viene archiviata.
9. Nel provvedimento di assegnazione, l'ufficio può disporre il pagamento di un acconto, nella misura massima del 50% della somma risultante dal preventivo.
10. La concessione del contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 9 - Contributo ordinario / annuale

1. In esecuzione dell'art. 18 della Costituzione e per stimolare ed incentivare l'aggregazione sociale, il Comune può attribuire alle associazioni che (previa relazione) dimostrino di aver operato attivamente sul territorio attraverso azioni positive e di rilievo sociale, un contributo in denaro per la gestione delle attività ordinarie dell'organizzazione stessa.
2. Per poter ottenere contributi ordinari è necessario che l'organizzazione dimostri, attraverso la presentazione del proprio bilancio, la necessità di aiuti per realizzare le proprie finalità statutarie. Sono considerate ammissibili esclusivamente le domande che presentino coerenza tra richiesta economica, programmi, finalità statutarie e profili organizzativi.
3. L'entità del contributo da elargire, inteso quale quota parte delle spese sostenute dalle organizzazioni per gestire le proprie attività statutarie secondo quanto previsto al precedente articolo 7, è proporzionata all'incidenza sociale, culturale, sportiva e/o turistica dell'attività e non può superare, in ogni caso, le somme definite dal bilancio comunale.

Art. 10 - Contributo straordinario / una tantum

1. Il contributo straordinario consiste nella concessione di somme di denaro a sostegno di specifiche attività e iniziative patrocinate, considerate meritevoli secondo i criteri indicati nel presente regolamento;
2. Le domande di ammissione ai benefici straordinari (ovvero quelli che esulano dalle attività ordinarie), oltre a quanto indicato al precedente art. 8, dovranno essere corredate:
 - da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa precisa previsione di spesa;
 - dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
 - da copia del bilancio dell'Ente, come risultante da attestazione rilasciata da fonte ufficiale (esempio: banca, commercialista, enti accreditati)
3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
4. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 11 – Soggetti ed iniziative ammessi.

1. I contributi straordinari (o una tantum) possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni ed enti pubblici e privati di iniziative od attività singole le quali siano caratterizzata dalle finalità di interesse pubblico definite dal presente regolamento.
2. L'iniziativa o attività singola può essere svolta in collaborazione con il Comune per integrare o completare analoghi interventi, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.
3. Tale tipologia di contributo può riferirsi altresì ad attività per le quali la Giunta comunale deliberi di aderire a progetti sovracomunali che prevedano per la loro realizzazione il trasferimento al Comune di finanziamenti dedicati. In tali casi le modalità di assegnazione, qualora diversamente disciplinate rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, verranno indicate negli atti amministrativi relativi ai progetti o al recepimento dei finanziamenti ricevuti.
4. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative od attività comprese nei programmi già finanziati con i suddetti contributi annuali.

Art. 12 - Rendicontazione e liquidazione

1. La rendicontazione avviene utilizzando la necessaria modulistica. La modulistica deve essere compilata con cura in tutte le sue parti. La presentazione di rendicontazioni incomplete o incongruenti può comportare la revoca del contributo.
2. La verifica finale delle spese ammissibili è effettuata all'atto dell'adozione del provvedimento di erogazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - massimo livello di afferenza delle spese rispetto all'attività proposta;
 - riconducibilità delle spese sostenute allo sviluppo dell'attività proposta, intesa come attività principale, nonché alle attività complementari, mediante specificazione della connessione con le stesse;
 - documentazione di tutte le spese sostenute per le forniture e gli acquisti di dettaglio, nonché evidenziazione della relazione tra le spese sostenute per le eventuali utenze e per le attività proposte;
 - quando possibile, quantificazione e documentazione dell'attività svolta dagli associati.
3. Sono liquidate esclusivamente le spese adeguatamente giustificate e rendicontate fino all'importo massimo assegnato.
4. In caso di parziale o difforme effettuazione dell'iniziativa concordata, in caso di consuntivo di spesa inferiore a quanto preventivato originariamente, o in caso di mancata realizzazione della stessa, il Comune riduce proporzionalmente il contributo accordato nonché, eventualmente, procede alla revoca del provvedimento di concessione iniziale con recupero parziale o integrale di quanto già concesso.
5. La liquidazione degli interventi di natura economica, presentata utilizzando la modulistica fornita dal Comune, dovrà comprendere:
 - rendiconto analitico di tutte le voci di entrata e di tutte le spese sostenute
 - fatture o documenti contabili giustificativi in originale o in copia, delle spese sostenute.
 - È ammissibile un'autodichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente beneficiario, debitamente e coerentemente motivata, a giustificazione di una spesa non superiore al 10% della spesa effettivamente risultante.
6. Non sono considerate spese ammissibili, in relazione alla realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico:
 - le spese per servizi alberghieri e di ristorazione riferibili al pernottamento di soggetti coinvolti nelle iniziative organizzate dai beneficiari dei contributi
 - le spese per servizi di ristoro e catering che non siano strettamente riferibili alla realizzazione delle iniziative, in quanto non fruibili dai partecipanti alle iniziative stesse

- le spese per servizi di ristorazione ed alberghieri fruibili da associati dei soggetti beneficiari in occasione di iniziative organizzate in contesti esterni al territorio comunale.
7. Ai fini della determinazione del contributo per nessuna ragione possono essere tenute in considerazione le richieste dell'ente beneficiario per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti

Art. 13 - Riduzione / decadenza dell'assegnazione del contributo

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - non venga presentata la documentazione prescritta agli artt. 14 e 19, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell'anno finanziario;
 - quando nel materiale divulgativo non sia stata data adeguata evidenza alla compartecipazione economica del Comune
 - quando non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune di Canale;
 - nel caso in cui l'attività o iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune.
2. Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto qualora, sulla base della documentazione presentata ai sensi dell' articolo 12, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, intervento o attività oggetto della domanda, o la presenza di una contribuzione anche da parte di altri enti o soggetti.
3. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
4. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.
5. La revoca del contributo viene disposta con atto del responsabile del settore a seguito di deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 14 – Liquidazione e pagamento dei contributi

1. I contributi economici saranno liquidati previa presentazione del rendiconto, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso.
2. Il rendiconto dovrà essere corredato dalla documentazione giustificativa contabile e deve essere presentato entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
3. Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa.
4. È comunque facoltà dell'amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
5. Di norma, l'erogazione dei benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI E BENEFICI

Art. 15 - Vantaggi economici indiretti

1. Costituisce vantaggio economico indiretto l'utilizzo gratuito di beni di proprietà comunale.
2. Nell'ambito delle attività e delle iniziative disciplinate dal presente regolamento, l'esonero parziale o totale da tariffe o il godimento di diritti di utilizzo temporanei può essere riconosciuto, nel rispetto dei regolamenti vigenti e delle altre normative o disposizioni in materia.
3. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
4. Il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene. Solleva, altresì, il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
5. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

Art. 16 - Concessione di beni immobili

1. L'Amministrazione comunale può concedere in uso alle associazioni o enti che statutariamente, concorrendo nel rispetto delle attività di cui all'art. 1, realizzano attività di pubblico interesse, beni immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o dell'associazione stessa.
2. La concessione in uso di tali beni viene disciplinata da apposita regolamentazione
3. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere accordato nel rispetto della normativa vigente o di specifiche norme regolamentari del Comune

Art. 17 – Concessioni diverse

1. La concessione in uso occasionale e momentanea di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, vengono accordati previa domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa nonché sull'uso specifico del bene richiesto, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti o norme regolamentari.
2. Nel caso di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Di volta in volta dovrà essere constatata la integrità dei beni restituiti.
3. E' facoltà della Giunta comunale stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso dei beni di cui al comma 2.

TITOLO V

PATROCINIO

Art. 18 - Patrocinio non oneroso

1. Il patrocinio consiste nell'apprezzamento e nel pubblico riconoscimento, accordato dall'Amministrazione comunale, del valore civile, morale, educativo, culturale, sportivo o sociale delle iniziative per le quali viene concesso.
2. Il Comune può concedere il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati, i quali intendano promuovere attività e iniziative senza scopo di lucro, a beneficio della comunità, che si svolgano all'interno del territorio cittadino e, eccezionalmente, all'esterno del medesimo purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo per la stessa.

3. La concessione del mero patrocinio non comporta oneri o spese a carico del Comune ed obbliga il beneficiario ad apporre sul materiale promozionale – cartaceo e/o digitale – lo stemma istituzionale del Comune e l'indicazione che la manifestazione/iniziativa è effettuata con il patrocinio del Comune stesso.
4. Il patrocinio non oneroso è concesso con deliberazione della Giunta Comunale.
5. I soggetti sprovvisti di patrocinio comunale che utilizzano abusivamente lo stemma del Comune, saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 19 - Patrocinio con beneficio economico

1. Contestualmente al patrocinio è possibile richiedere l'utilizzo occasionale di spazi, strumenti o servizi nella disponibilità dell'Amministrazione comunale a titolo gratuito o a tariffa agevolata.
2. L'Amministrazione non concede benefici di natura economica, per iniziative che prevedono il pagamento di un biglietto, tale da produrre potenziale valore economico aggiuntivo significativo (profitto) rispetto alle spese di realizzazione dell'iniziativa.
3. Il patrocinio con beneficio economico è concesso con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 20 - Agevolazioni aggiuntive

1. Con la concessione del patrocinio possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:
 - uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
 - collaborazione tecnica del personale comunale
 - uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione ai sensi della specifica regolamentazione comunale
 - allacciamento gratuito per le utenze
 - occupazione gratuita del suolo pubblico

Art. 21 - Presentazione delle domande

1. La domanda di patrocinio non oneroso deve essere presentata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, e inoltrata all'indirizzo di posta certificata del Comune oppure presentata brevi manu al protocollo dell'Ente.
2. La domanda di patrocinio con beneficio economico deve essere presentata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune, almeno 40 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, e inoltrata all'indirizzo di posta certificata del Comune oppure presentata brevi manu al protocollo dell'Ente.
3. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, che si riserva di riesaminare la domanda.

Art. 22 - Uso dello stemma del Comune di Canale

1. La concessione del patrocinio abilita, automaticamente, all'utilizzo dello stemma del Comune di Canale.
2. In mancanza è fatto assoluto divieto di utilizzare il simbolo del Comune di Canale.
3. In caso di violazione delle presenti indicazioni il Comune di Canale si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

4. In caso di utilizzo abusivo del logo comunale o indicazione di patrocinio che non sia stato formalmente concesso, il Comune di Canale provvederà ad inoltrare formale diffida dall'ulteriore utilizzo dei riferimenti.
5. Nei casi più gravi, prevista deliberazione della GC, il Comune di Canale si riserva le azioni ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

TITOLO VI CONVENZIONI

Art. 23 - Convenzioni

1. La convenzione è l'istituto attraverso il quale l'Amministrazione e un'Associazione o Ente, nell'ambito dei servizi di carattere generale, possono concorrere al raggiungimento di un obiettivo condiviso.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione a cui darà esecuzione il competente Settore comunale
3. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune
 - l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa
 - la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione
 - l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato per il raggiungimento dell'obiettivo
 - l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta
 - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente
 - gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.

Art. 24 - Collaborazioni

Laddove sia conveniente, l'Amministrazione può attivare forme di collaborazione con le Associazioni per la realizzazione di proprie iniziative. Tali collaborazioni sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione Responsabile del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti di collaborazione e finanziari, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

TITOLO VII TRASPARENZA

Art. 25 - Obblighi di pubblicazione

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro.
2. L'inosservanza degli obblighi citati al punto 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in duemila euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi di legge.
3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al punto precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 26 - Obblighi di trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Canale nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:
 - il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali
 - l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto
 - la norma o il titolo a base dell'attribuzione
 - l'ufficio ed il responsabile del procedimento
 - la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario
 - il link dell'iniziativa selezionata ed il curriculum del soggetto incaricato.
2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni.

TITOLO VII DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27 - Responsabilità verso terzi

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
2. Il Comune non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso benefici, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti o associazioni che ricevano dal Comune stesso i suddetti benefici.
3. Parimenti le responsabilità derivante dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, con particolare riferimento alle materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.
4. Nessun rapporto od obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, lo stesso Comune sospenda o revochi i benefici concessi.
5. L'uso irregolare o improprio di attrezzature o strutture di proprietà comunale concessi ai soggetti beneficiari, non può comportare responsabilità alcuna del Comune nell'eventualità di danni a persone o cose.

ART. 28 – Responsabilità ed obblighi dei beneficiari

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all'art. 4, comprese quelle derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono esclusivamente a carico dei soggetti che le organizzano.
2. È fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi previsti dalla normativa vigente.
3. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termine delle vigenti disposizioni di legge.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
5. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

Art. 29 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
 - per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia alla regolamentazione e normativa vigenti;
 - per i contributi concessi a privati disciplinati da appositi bandi predisposti dall’Ente;
 - per i contributi concessi dalla Regione od altre Amministrazioni pubbliche a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - in genere in tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.
2. Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
 - la concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l’assegnazione di sale o spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, disciplinata da apposito Regolamento;
 - gli ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti od altri atti normativi, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla avvenuta pubblicazione dello stesso sul Sito Istituzionale del Comune di Canale, nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il vigente “Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di contributi o sovvenzioni, sussidi / ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici.” di cui alla DCC n. 14 del 28/03/2007 e tutti gli atti nel tempo adottati che possano risultare in contrasto con la nuova disciplina.
